

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1951

(51ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente PEZZINI

#### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Divieto di licenziamento dai posti d'impiego di lavoro delle donne che si sposano » (N. 1544) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 610
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	610
PEZZINI . . . . .	610
D'ARAGONA . . . . .	610
TAMBARIN . . . . .	610
VENDITTI . . . . .	610

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 » (N. 1463-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 611
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale</i> . . . . .	611

« Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri » (N. 1611) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	612
SACCO, <i>relatore</i> . . . . .	612
JANNUZZI . . . . .	612
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	612, 613

« Miglioramento degli assegni a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni » (N. 1626) :

MONALDI, <i>relatore</i> . . . . .	614
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	615

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bei Adele, Bosco Lucarelli, Cosattini, D'Aragona, Farina, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Momi-gliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane.

Interviene altresì il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (N. 1544).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

**JANNUZZI, relatore.** Non credo sia necessario ripetere quanto già ho detto sia in sede di relazione sia in risposta ai colleghi che sono intervenuti. Dico solo a coloro che hanno auspicato migliori soluzioni per il problema che io sono pronto ad esaminare ogni proposta che verrà presentata. Finora però non è stato presentato che un emendamento da parte del senatore Angelini ed un ordine del giorno da me che dovrebbe supplire alla legge nel caso questa non fosse approvata.

Do lettura del mio ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin in ordine al divieto di licenziamento delle donne da impieghi pubblici e privati per causa di matrimonio; dopo ampia discussione;

ritenuto che deve considerarsi antiggiuridica, come non compresa nelle ipotesi di giusta causa previste dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a principi sociali e morali ogni norma che in contratti di lavoro individuali o collettivi, in regolamenti o statuti di società o di enti pubblici o privati considerasse il matrimonio come legittimo motivo di licenziamento;

che a dare il primo esempio nella materia devono essere gli enti pubblici o soggetti al controllo o alla vigilanza governativa;

invita il Governo ad intervenire affinché sia evitato che gli enti indicati nell'ultimo alinea delle premesse considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi il matrimonio come causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Do ora lettura dell'emendamento del senatore Angelini:

« Sostituire il testo dell'articolo 1 con la seguente dizione:

” Il matrimonio non può costituire giusta causa di licenziamento o di risoluzione del contratto d'impiego o di lavoro. Qualsiasi patto in contrario è nullo ”.

« Sopprimere l'articolo 2. (L'articolo 3 diventa articolo 2) ».

Credo che l'esame dell'emendamento Angelini debba precedere l'esame del mio ordine del giorno il quale, ripeto, ha lo scopo di supplire alla legge nel caso di reiezione.

**PRESIDENTE.** Non bisogna dimenticare che l'emendamento presentato dal senatore Angelini già è stato discusso.

**JANNUZZI, relatore.** Ma non deciso.

**PEZZINI.** Nell'assenza del collega Angelini desidero far sapere alla Commissione che ieri sera egli mi ha detto che non avrebbe insistito nel suo emendamento. Quell'emendamento infatti era stato da lui presentato in relazione al caso, che lo interessava particolarmente, di un Ente cooperativo della sua provincia. Questo caso è stato ora risolto attraverso accordi opportuni. Egli quindi mi ha detto che avrebbe ritirato il suo emendamento.

**D'ARAGONA.** Io vorrei un chiarimento; vorrei sapere cioè se l'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Jannuzzi implica la non approvazione del disegno di legge.

**JANNUZZI, relatore.** Mi sembra evidente che l'accettazione dell'ordine del giorno implica il rigetto del disegno di legge, così come l'approvazione del disegno di legge preclude l'ordine del giorno.

**TAMBARIN.** Crederei opportuno, prima di procedere nella discussione del disegno di legge, invitare la senatrice Merlin ad assistere alla discussione.

**VENDITTI.** La senatrice Merlin, che si trova in questo momento in altra Commissione, mi ha incaricato di dire che è a disposizione della Commissione nel caso la sua presenza fosse ritenuta opportuna.

**PRESIDENTE.** Ritengo che sarebbe opportuno rinviare la discussione per dar modo

alla senatrice Merlin di informarsi su quanto già si è detto a proposito di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni la discussione s'intende quindi rinviata.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788** » (N. 1463-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ».

Questo disegno di legge è stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che sono soltanto formali.

La Camera dei deputati ha approvato un articolo 1, con il quale si ratifica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 agosto 1947, n. 869, e con il quale si abroga l'articolo 4. Conseguentemente quelli che erano gli articoli 1 e 2 approvati dal Senato divengono articoli 2 e 3 e l'articolo 3 approvato dal Senato viene modificato in relazione a quello che è il nuovo testo dell'articolo 1 di cui ho dato notizia. Anche il titolo ha subito qualche ritocco.

**RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** La Camera dei deputati è partita dal principio che non si può modificare un decreto legislativo se prima non lo si sia ratificato. È per questo che propone il nuovo articolo 1.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno chiede di parlare passiamo ora all'esame e all'approvazione delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera propone il seguente articolo 1:

**Art. 1.**

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è abrogato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 del nuovo testo sono identici agli articoli 1 e 2 del testo già approvato dal Senato.

Pongo ora in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo che sostituisce quello dell'articolo 3 già approvato dal Senato.

**Art. 4.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dalla Camera di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Venegoni ed altri:**

« **Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri** » (N. 1611) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Venegoni ed altri: « Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici ma-

dri ». Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

« Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità.

« Le disposizioni di cui al successivo articolo 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma ».

SACCO, *relatore*. Desidero porre innanzi tutto una questione preliminare. La XI Commissione della Camera dei deputati che ha approvato questo disegno di legge è competente per il lavoro, l'emigrazione, la cooperazione, la previdenza e l'assistenza sociale, l'assistenza post-bellica, l'igiene e la sanità pubblica; noi invece della 10ª Commissione del Senato non abbiamo competenza per l'igiene e la sanità pubblica che spettano alla 11ª Commissione del Senato. Poichè il disegno di legge in esame riguarda le lavoratrici madri sotto l'aspetto sanitario, desidererei sapere dal presidente della Commissione se occorre il parere della 11ª Commissione.

PRESIDENTE. Indubbiamente la domanda che pone il collega Sacco ha la sua importanza perchè l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che sulla base dell'accertamento medico si può disporre un ulteriore periodo di assenza obbligatoria. Credo però che il parere della 11ª Commissione non sia obbligatorio; e in ogni modo non sarebbe che una formalità.

JANNUZZI. Io non credo che quel parere sia necessario. Non si tratta infatti di una questione di carattere tecnico, medico o sani-

tario per cui sarebbe obbligatorio il parere dell'11ª Commissione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo unico approvato dalla Camera è composto di tre parti. Nella prima si riproduce il comma già compreso nell'articolo 6 della legge 26 agosto 1950 ed è quella in cui si fa richiamo al certificato medico.

È solo nella seconda e nella terza parte dell'articolo che si introducono delle innovazioni e in queste parti non si fa alcun riferimento ad accertamenti medici. Perciò l'eccezione sollevata dal senatore Sacco mi sembra superata.

PRESIDENTE. Superata l'eccezione, del resto fondata del collega Sacco, si può continuare nella discussione.

SACCO, *relatore*. La legge 26 agosto 1950, n. 860, riguarda la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Ma noi sappiamo che questa tutela spesso volte si riflette nella tutela morale sia della madre che del nascituro. Ed allora a me pare che non ci sia alcun dubbio sulla opportunità della modifica dell'articolo 6 di quella legge. È appena il caso di ricordare che l'articolo 5 della legge 26 agosto 1950 dice:

« È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto; c) durante otto settimane dopo il parto ».

E l'articolo 6 stabilisce:

« L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

51ª RIUNIONE (10 maggio 1951)

Con l'articolo unico del disegno di legge in esame si propone di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«L'Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

«Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità.

«Le disposizioni di cui al successivo articolo 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma».

Questo disegno di legge vuole dare la facoltà alla madre di prendersi sei mesi di congedo non pagati. Ecco perchè non si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

Quindi ragioni di riguardo alla maternità e all'infanzia inducono il relatore a dare parere favorevole e a pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Vorrei render nota alla Commissione la genesi di questo disegno di legge. Come la Commissione ricorda, il regime che regolava il rapporto di lavoro in periodo di maternità era fondato prevalentemente sul concetto della facoltà, cioè era accordata una facoltà alle donne lavoratrici nel periodo della gravidanza e del puerperio di assentarsi dal lavoro senza percepire alcuna retribuzione. Successivamente vennero i contratti collettivi che giungevano al pagamento di una determinata aliquota; gli stessi contratti collettivi, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori tessili, fissavano questo periodo di assenza facoltativa in sei mesi. Quando è stata approvata la legge 1950 al concetto della assenza facoltativa è stato sostituito il concetto dell'assenza obbligatoria, per un periodo di due mesi dopo il parto.

Per converso è stato garantito il trattamento economico di cui all'articolo 17. In sede

di stipulazione del contratto dei tessili, che coincide con l'epoca dell'approvazione della legge 1950, furono sostituite le norme precedenti che prevedevano l'assenza facoltativa per un periodo di sei mesi facendo richiamo puro e semplice alla legge che era stata approvata, in modo che in base alla legge venne meno quella che era ormai una tradizione consolidata per le lavoratrici di astenersi nei sei mesi successivi al parto. Per sanare questa situazione, di iniziativa del deputato Venegoni e del deputato Morelli furono presentati due progetti di legge.

Quello del deputato Morelli che era più ampio fu rigettato dalla Commissione, al fine di non cambiare tutto il testo della legge 1950. Fu approvato il testo Venegoni portando però da quattro a sei mesi il periodo di assenza obbligatoria.

È certo che questa disposizione va incontro al bisogno della madre di accudire al figliuolo senza pregiudicare il rapporto di lavoro.

Non posso fare a meno di far presente la situazione pesante che viene a crearsi al lavoro femminile con questa disposizione perchè è già consentito alle donne di assentarsi per sei mesi con il pagamento dell'80 per cento della retribuzione. Con questa disposizione si aggiungono altri sei mesi. Ciò crea una situazione piuttosto difficile alla assunzione delle donne perchè evidentemente i datori di lavoro vanno incontro al pericolo di avere delle lavoratrici assenti per un anno che poi debbono riprendere il loro posto di lavoro e di doverle sostituire per quel periodo, senza tener conto che i periodi di gravidanza e puerperio possono accavallarsi prolungando l'assenza.

Però non giungiamo alla conclusione di opporci alla approvazione di questo disegno di legge ritenendo indubbiamente prevalenti le considerazioni di carattere umano alle quali si è reiferito l'onorevole relatore. È un rilievo realistico che ho voluto fare anche rispetto ad altre iniziative che eventualmente potessero sorgere al riguardo e che ci esporrebbero ad una situazione che potrebbe portare un pregiudizio serio al lavoro femminile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Miglioramento degli assegni a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni** » (N. 1626).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramento degli assegni a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONALDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato di cui si parla in questo disegno di legge è sorta nel 1920 con funzione essenzialmente assistenziale: era amministrata dalla Cassa depositi e prestiti ed era alimentata da un contributo paritetico a carico dell'Amministrazione e dell'impiegato (2 per cento più 2 per cento) sugli stipendi base, dalle trattenute sugli stipendi a seguito di provvedimenti disciplinari, da lasciti, donazioni e proventi vari.

Giuridicamente fu regolata dal regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219; dal regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 1036; dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619; dal regio decreto 6 giugno 1928, n. 1369 ed altri successivi.

Nel 1942 l'Opera fu assorbita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, conosciuta con la sigla di E.N.P.A.S., a cui in via principale è affidata la gestione dell'assicurazione malattia per i dipendenti statali.

Tra le finalità dell'Opera alcune sono strettamente assistenziali (ricovero, educazione e istruzione degli orfani, conferimento di borse di studio, mantenimento in luoghi di cura, ecc.) ma la finalità essenziale è quella di integrare il trattamento di quiescenza, il che si realizza con due forme principali: con assegni vitalizi e con indennità di buona uscita.

Gli assegni vitalizi e le indennità di buona uscita sono diretti per l'iscritto e indiretti per i superstiti.

Ovviamente, a seguito dei miglioramenti stabiliti per legge, dopo la guerra si rendeva necessario adeguare anche gli assegni vitalizi, il che fu fatto con un primo decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 127. L'attuale disegno di legge propone un corrispettivo ulteriore adeguamento in conseguenza dei miglioramenti economici degli statali apportati dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130. L'aumento complessivo prodotto dalle due leggi è di circa il 35 per cento; corrispondentemente la presente legge tende ad elevare del 35 per cento gli assegni vitalizi.

Si potrebbe domandare il perchè di questo aumento. La risposta va ricercata in una complessa situazione. Gli assegni vitalizi vengono in un certo senso adeguati automaticamente perchè conteggiati sull'ultimo stipendio all'atto della liquidazione della pensione. Senonchè era necessario addivenire ad un nuovo provvedimento legislativo per adeguare gli assegni vitalizi corrisposti prima dell'entrata in vigore degli aumenti degli stipendi e poi anche perchè gli assegni vitalizi indiretti vengono valutati in base ad una tabella, in rapporto al complessivo ultimo stipendio dell'impiegato. Ma gli scaglioni della tabella si arrestano a 550.000 lire; viceversa con gli ultimi miglioramenti si dovrebbe arrivare a 700.000 lire di stipendio base. Le modalità di attuazione di tale provvedimento sono state elaborate dall'Ente responsabile (E.N.P.A.S.) e sembrano le più rispondenti dal punto di vista tecnico. Quindi ritengo di proporre all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge senza modifiche.

Però debbo fare due rilievi e li faccio rivolgendomi al rappresentante del Governo. Il primo rilievo è di ordine, vorrei dire, formale questa legge fa richiamo a un Ente che non esiste più con personalità propria e che è stato regolato da una serie di decreti.

Sarebbe stato opportuno che la Commissione venisse messa a conoscenza della situazione reale di quest'Ente, perchè fosse stato assorbito dall'E.N.P.A.S., quali ne fossero i compiti e via dicendo, compiti che possono essere valutati attraverso alcune cifre. Dall'ultimo bilancio 1947-48, prima degli aumenti, risulta che gli assegni vitalizi corrispondevano a una erogazione di 100 milioni annui, le indennità

di buona uscita a 370 milioni annui e che per altre prestazioni assistenziali venivano erogati 73 milioni annui, con un totale di 543 milioni che oggi sono diventati 800 perchè attraverso questo disegno di legge, come ho detto, si stabilisce un aumento del 35 per cento.

Ora appariva a me logico che presso gli uffici ministeriali ci fosse qualcosa che potesse illuminare questa situazione. Ma non ho trovato assolutamente nulla e questo mi ha fatto una certa impressione, anche perchè all'ufficio legislativo non ho trovato che la brutta copia della relazione schematica e un po' confusa che accompagna questo disegno di legge. Questo rilievo è semplicemente di ordine formale. Vuol dire che mi sono dato da fare per trovare altrove degli elementi, il che non è stato facile.

Ma questo rilievo formale sarebbe di poca importanza se non si riallacciasse ad un altro rilievo, che può assumere un più ampio significato pratico.

A lato di questa Opera di previdenza a favore del personale civile e militare che è stata oggi assorbita dall'E.N.P.A.S. e di cui è oggetto l'attuale disegno di legge esistono molti altri enti similari; ne elenco alcuni: Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, Fondo di previdenza per il personale provinciale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto, Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari, Società di previdenza fra gli ufficiali delle Forze armate, Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito; sono tutti enti con finalità similari.

Questa naturalmente è una ulteriore espressione di quel sistema plurimorfo e plurimo che disgraziatamente vige nel nostro Paese.

Ma io avrei da fare due domande al rappresentante del Governo: non si poteva approfittare di questo momento per tentare un'uni-

ficazione ponendo tutti questi Enti nell'ambito dell'E.N.P.A.S. ? Quali adeguamenti sono avvenuti e da chi e come proposti in rapporto alle stesse esigenze manifestatesi per gli iscritti all'ex Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ?

Spero che il rappresentante del Governo ci potrà dare degli elementi chiarificatori. Peraltro la legge come è stata presentata non presenta nessun elemento di riserva e quindi di per sè è suscettibile di approvazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, mi pare che la relazione ministeriale e soprattutto le spiegazioni che ha dato il relatore escludano ogni dubbio così da portare la Commissione a concedere la sua approvazione. Il disegno di legge ha soprattutto una finalità perequativa. Come ha rilevato il relatore, in base al nuovo sistema vigente di trattamento di quiescenza vi è oggi una rivalutazione automatica delle pensioni, in base all'ultimo stipendio percepito dal dipendente statale. Si tratta di operare una rivalutazione per quanto riguarda gli assegni vitalizi, sia diretti che indiretti, per evitare una sperequazione tra vecchi e nuovi fruitori di queste prestazioni di quiescenza. Il presente disegno di legge ha questa esclusiva finalità e non si pone altro problema. Poichè mi pare che l'onorevole relatore è d'accordo che anche i mezzi adottati nel disegno di legge possano raggiungere la finalità che esso si propone, penso che la Commissione possa dare la sua approvazione.

Il relatore ha approfittato di questa occasione per sollevare altre questioni. La prima è relativa alla storia amministrativa della Cassa sovvenzioni. Vorrei a questo riguardo osservare che da molti anni si è operata la fusione della Cassa sovvenzioni con l'E.N.P.A.S. e quindi mi rendo certamente conto che ci siano state difficoltà per trovare dati ed informazioni a questo proposito, tanto più che la Cassa sovvenzioni, come altre istituzioni del genere, era sotto la vigilanza del Ministero del tesoro. La materia è diventata di competenza del Ministero del lavoro solo quando la Cassa sovvenzioni è stata assorbita dall'E.N.P.A.S., il quale, ripeto, è sotto la vigilanza del Ministero del lavoro come Cassa

assistenziale vera e propria. Ed è per questo che tutto quello che riguarda l'E.N.P.A.S. è di competenza ed è a conoscenza del Ministero del lavoro, mentre per i precedenti ci possono essere difficoltà di ricostruzione.

L'altro problema posto dal senatore Monaldi è di grande importanza, è un problema di struttura e di organizzazione che nasce da una situazione empirica. Di volta in volta le categorie particolari da lui richiamate hanno sentito la necessità di un trattamento di quiescenza o principale o integrativo diverso da quello comune, attuandone il riconoscimento con iniziative varie.

Il relatore ne ha ricordate un numero notevole, ma debbo ricordare che la competenza del Ministero del lavoro, per quanto riguarda tutti questi fondi speciali, non c'è. Per quanto riguarda gli statali abbiamo solo la vigilanza sull'E.N.P.A.S.. Tutti gli altri fondi sono sotto la vigilanza o del Ministero del tesoro o del Ministero competente per le diverse categorie assistite. Quindi è un problema delicato e complesso anche da questo punto di vista poichè non è facile avere un indirizzo comune, tanto più che i fondi speciali debbono corrispondere agli interessi delle varie categorie.

Ad ogni modo io penso che sia opportuno che il relatore abbia richiamato l'attenzione della Commissione e del Governo su questo problema. Non posso evidentemente in questo momento, che assicurare la Commissione che sarò buon portavoce dei suggerimenti del relatore, allo scopo di promuovere lo studio del problema dei fondi speciali per vedere se si possa giungere ad un loro coordinamento ed all'unificazione nell'E.N.P.A.S. È un problema che bisogna studiare a fondo, partendo dalla struttura e dalla organizzazione dei singoli fondi per trovare la soluzione migliore. Vorrei dare al relatore ed alla Commissione l'assicurazione che il problema sarà studiato al fine di portare la soluzione che si crederà più opportuna dinanzi al Parlamento.

Vorrei anche dire che la materia delle assicurazioni gestite dall'E.N.P.A.S. è stata oggetto di una continua stratificazione di disegni di legge e che con un disegno di legge approvato dalla Camera e che sarà portato dinanzi a questa Commissione è chiesta una delega legislativa per fare un testo unico di tutte le

disposizioni che riguardano le assicurazioni contro le malattie e di previdenza dei dipendenti statali.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente legge per gli assegni indiretti aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

lire 24.000 annue per gli impiegati;

lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenni o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;

lire 16.800 per i genitori.

Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

51ª RIUNIONE (10 maggio 1951)

26 gennaio 1948, n. 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

(È approvato).

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:

a) di lire 6.000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;

b) di lire 3.000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, numero 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6.000 annue.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI CON DECORRENZA NON ANTERIORE  
AL 1° LUGLIO 1949 DA CORRISPONDERSI ALLA VEDOVA E AGLI ALTRI  
SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Stipendio, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di ces- sazione dal servizio	Assegno alla vedova	Assegni agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e genitori
fino a lire 200.000 . . . . .	24.000	21.000
da lire 200.001 » » » 225.000 . . . . .	27.000	24.000
» » 225.001 » » » 250.000 . . . . .	30.000	27.000
» » 250.001 » » » 275.000 . . . . .	33.000	30.000
» » 275.001 » » » 300.000 . . . . .	36.000	33.000
» » 300.001 » » » 325.000 . . . . .	39.000	36.000
» » 325.001 » » » 350.000 . . . . .	42.000	39.000
» » 350.001 » » » 375.000 . . . . .	45.000	42.000
» » 375.001 » » » 400.000 . . . . .	48.000	45.000
» » 400.001 » » » 425.000 . . . . .	51.000	48.000
» » 425.001 » » » 450.000 . . . . .	54.000	51.000
» » 450.001 » » » 475.000 . . . . .	57.000	54.000
» » 475.001 » » » 500.000 . . . . .	60.000	56.400
» » 500.001 » » » 525.000 . . . . .	63.000	58.800
» » 525.001 » » » 550.000 . . . . .	66.000	61.200
» » 550.001 » » » 575.000 . . . . .	69.000	63.600
» » 575.001 » » » 600.000 . . . . .	72.000	66.000
» » 600.001 » » » 625.000 . . . . .	75.000	68.400
» » 625.001 » » » 650.000 . . . . .	78.000	70.800
» » 650.001 » » » 675.000 . . . . .	81.000	73.200
» » 675.001 » » » 700.000 . . . . .	84.000	75.600
oltre lire 700.000 . . . . .	87.000	78.000

Pongo in votazione la tabella di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.